

MUTUO

SOCIETA'

Socio, in genere

[Nota in materia di «prestiti» dei soci alla società]

S.A.C.

Cass. civ. Sez. I, 31/03/2006, n. 7692

Fonte

Giur. It., 2006, 11

Quella dei «prestiti» dei soci alla società è una prassi diffusissima e senza dubbio lecita⁽¹⁾ ma dai contorni giuridici multiformi: dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse classificazioni, spesso fra loro non omogenee.

In sintesi, ci pare possibile distinguere — in ragione sia del regime giuridico, sia della destinazione del prestito — fra operazioni di mutuo; versamenti a fondo perduto; versamenti a copertura di perdite; versamenti in conto futuro aumento del capitale o in conto aumento del capitale; versamenti in conto capitale⁽²⁾.

La pronuncia in esame offre l'occasione per una rapida panoramica del tema dalla prospettiva, non frequente, della qualificazione dei versamenti come *mutuo*.

Vi è una profonda differenza tra l'erogazione di liquidità pecuniaria effettuata dal socio «*uti singulus*» alla società a titolo di mutuo e l'apporto effettuato dal socio «*uti socius*» che si aggiunge a quelli rappresentati dai conferimenti nominali imputabili all'originaria costituzione della società o al successivo aumento del capitale sociale: come ribadisce la S.C., nel primo caso il mutuante ha il diritto alla restituzione, mentre, nel secondo caso, il socio conferente non acquista il diritto alla restituzione durante la vita della società e al di fuori della liquidazione⁽³⁾; inoltre, se nulla è disposto e salvo prova contraria, le somme erogate a titolo di mutuo si presumono produttive di interessi legali (art. 1815 c. c.). Tali «prestiti» si distinguono, poi, dai tradizionali conferimenti in quanto spontanei⁽⁴⁾ e non necessariamente proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale⁽⁵⁾.

Le classificazioni sono spesso sfuggevoli, la terminologia variabile: la giurisprudenza ha avuto modo di precisare alcuni principi ai quali la pronuncia qui in esame si allinea: la Suprema Corte riafferma innanzitutto la piena legittimità dei versamenti a titolo di mutuo, con o senza interessi, ritenendo condivisibile ed immune da vizi logici e di motivazione la pronuncia impugnata.

Quanto alla distinzione del versamento fra mutuo o apporto di rischio, i giudici di Piazza Cavour ribadiscono che è una questione di interpretazione della volontà negoziale delle parti⁽⁶⁾, la cui prova spetta al socio che richiama — come nel caso in esame — la restituzione della somma⁽⁷⁾.

Ai fini della distinzione fra forme di finanziamento, si afferma che rileva non tanto la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, quanto soprattutto il modo in cui concretamente è stato attuato il rapporto, le finalità pratiche cui esso appare essere diretto e gli interessi che vi sono sottesi. In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno selezionato alcuni criteri idonei a fondare una presunzione di finanziamento a titolo di rischio e non di mutuo: l'assenza di un termine di restituzione, la mancata previsione di maturazione di interessi, la mancata prestazione di garanzie; il fatto che la società non goda di credito presso terzi; lo squilibrio a favore della società delle condizioni del prestito; l'ammontare del prestito rispetto al capitale sociale⁽⁸⁾. Nella sentenza in epigrafe, la Cassazione conferma la pronuncia della Corte d'Appello di Messina che ha fondato il proprio convincimento sull'intrecciarsi di quattro «indizi», ciascuno di per sé solo non decisivo: la denominazione in bilancio; la circostanza che il bilancio così formato fosse stato approvato senza rilievi dai soci; le indicazioni emergenti dallo statuto; le finalità pratiche perseguite e gli interessi sottesi ai versamenti.

Un cenno finale. Il tema dei finanziamenti dei soci alla società non è sfuggito all'attenzione del legislatore del 2003: la riforma — che nel caso in esame non è stata considerata *ratione temporis* —

ha introdotto una specifica previsione (art. 2467 c. c.) che traccia una nozione di «finanziamenti dei soci a favore della società» e ne fissa la postergazione rispetto agli altri crediti della società e la revocazione di diritto se avvenuto nell'anno anteriore al fallimento⁽⁹⁾.

(1) V. per es. Trib. Milano, 17 maggio 1990, in *Giur. It.*, 1991, I, 2, 918.

(2) V. per tutti, Irrera, *I prestiti dei soci alla società. Ricostruzione del fenomeno e prospettive di qualificazione giuridica*, Padova, 1992, ove maggiori rife. di dottrina e giurisprudenza; Parrella, *Versamenti in denaro dei soci e conferimenti nelle società di capitali*, Milano, 2002; Rubino De Ritis, *Gli «apporti» spontanei in società di capitali*, Torino, 2001; Strambi, *Il patrimonio netto*, in *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di Bianchi, Milano, 2001, 390 e segg.; L. Mandrioli, *La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali*, in *Società*, 2006, 173 e segg.; Salafia, *Sottoscrizione delle quote e contribuzioni aggiuntive: una pratica diffusa*, in *Società*, 1995, 745; Montesano, *Finanziamenti dei soci e nuove indicazioni dell'atto costitutivo*, *ivi*, 1994, 1332; Landolfi, *I versamenti fuori capitale nelle società di capitali*, in *Riv. Notar.*, 1993, 85 e segg.; Tantini, *I versamenti in conto capitale*, Milano, 1990, 39 e segg.; Ferro-Luzzi, *I versamenti in conto capitale*, in *Giur. Comm.*, 1981, II, 895 e segg.; Cass., 15 giugno 2005, n. 13168, in *Società*, 2006, 596 e segg.; Trib. Genova, 12 febbraio 2002, in *Società*, 2003, 616.

(3) V. *ex pluribus* App. Milano, 31 gennaio 2003, in *Giur. It.*, 2003, 1178.

(4) V. Rubino De Ritis, *op. cit.*

(5) Trib. Trani, 23 ottobre 2003, in *Società*, 2004, 477; App. Bologna, 16 febbraio 1991, in *Giur. Comm.*, 1992, II, 263. Secondo Trib. Roma, 11 febbraio 1995, in *Riv. Notar.*, 1996, 267, i «versamenti in conto capitale» sono qualificabili alla stregua di un contratto parasociale e la deliberazione che ne prevede la prestazione è produttiva di effetti soltanto per i soci «*uti singuli*» che abbiano spontaneamente aderito all'operazione.

(6) Così da ultimo Cass., 21 maggio 2002, n. 7427, in *Vita Notar.*, 2002, 1500; *Id.*, 6 luglio 2001, n. 9209, in *Società*, 2001, 1345; Trib. Treviso, 18 dicembre 2001, in *Banca Borsa*, 2002, II, 723; Cass., 14 dicembre 1998, n. 12539, in *Mass. Giust. Civ.*, 1998, 2575; Trib. Verona, 15 maggio 1998, in *Società*, 1998, 1195; *Id.* Napoli, 25 febbraio 1998, in *Banca Borsa*, 1998, II, 537; Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in *Società*, 1996, 1267.

(7) V. Trib. Trani, 23 ottobre 2003, *cit.*; *Id.* Ascoli Piceno, 19 marzo 2004, in *Dir. e Lav. Marche*, 2004, fasc. 4, 123.

(8) Cfr. Strambi, *op. cit.*, 391 ove ulteriori citt.

(9) V. per tutti Bartalena, *I finanziamenti dei soci nella s.r.l.*, in *A.G.E.*, 2003, 387 e segg.; Irrera, *La disciplina dei «prestiti» dei soci alla società*, in *Il nuovo diritto societario. Profili civilistici, processuali, concorsuali, fiscali e penali*, a cura di Ambrosini, 1, Torino, 2005, 380 e segg.; *Id.*, *Art. 2467, commento*, in *Il nuovo diritto societario. Commentario* diretto da Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, 2, Bologna, 2004, 1789 e segg.; Terranova, *Art. 2467, commento*, in *Società di capitali. Commentario*, diretto da Niccolini-Stagno d'Alcontres, 3, Napoli, 2004, 1449 e segg.; per una primissima applicazione in sede concorsuale, cfr. Trib. Messina, 30 dicembre 2005, inedita, ma reperibile su www.ipsoa.it.

Copyright 2014 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.